

Il reato di concussione: esperienza di Tangentopoli ed esigenze di riforma

ELENA MATTEVI

Le vicende giudiziarie che hanno coinvolto un elevato numero di politici ed imprenditori di spicco nell'ambito del fenomeno definito popolarmente come "Tangentopoli" e che sono andate con esito diverso definendosi, hanno fatto riemergere con urgenza alcune questioni centrali che riguardano il delitto di concussione; questioni alle quali da più parti, alcuni anni or sono, si era cercato di trovare una soluzione sul piano legislativo, ma che non hanno ancora portato ad una riforma sistematica.

La volontà di intervenire seriamente in materia sembra diminuita, ma i problemi non sono risolti e l'operatore del diritto si trova ad affrontare questioni largamente dibattute in materia, cui né la dottrina né la prassi hanno saputo dare una soluzione soddisfacente.

Tra queste un ruolo di primo piano lo ricopre il tema del rapporto tra il reato di corruzione e quello di concussione, la cui complessità è evidenziata anche dal numero considerevole di sentenze in cui si sono accolti criteri diversi per distinguere i due reati.

Non dimentichiamo che di frequente, nei processi che hanno coinvolto diversi funzionari pubblici, la linea difensiva degli stessi imputati per concussione si è basata proprio sulla diversa qualificazione del fatto di reato, che qualora inquadrato nell'ambito della corruzione sarebbe stato sanzionato diversamente, in modo meno severo, con tempi di prescrizione più breve.

Le due fattispecie offendono beni giuridici diversi. Per la dottrina dominante entrambi i reati offendono il bene dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, con la distinzione che nella corruzione non si coglie alcuna interferenza indesiderata nella sfera individuale del privato che è, come il pubblico agente, autore del reato: non è infatti lesa la sua libertà di autodeterminazione e la sua volontà non è violata, poiché lo scambio corruttivo si instaura tra soggetti parimenti autonomi e responsabili.

Nella corruzione si instaura concretamente un mercanteggiamento, il mer-

cimonio di una pubblica funzione: vi è un *pactum sceleris* tra pubblico funzionario e privato, in base al quale il primo accetta dal secondo, per un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, un'utilità che non gli spetta.

Nella concussione, invece, vi è l'abuso da parte del soggetto pubblico della sua qualità o dei suoi poteri per ottenere dei vantaggi illeciti, costringendo o inducendo il privato a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

Se la concussione, poi, costituisce un'unica figura criminosa, la corruzione presenta una fisionomia differenziata secondo varianti quali la conformità o contrarietà ai doveri dell'ufficio dell'atto compiuto od omesso, o il rapporto tra tale atto e la dazione o la promessa.

Una differenza tangibile è quella che se nella concussione la condotta punibile è soltanto quella del soggetto pubblico, nella corruzione viene punito anche il privato.

Quello che però ci interessa in questa sede è sottolineare che, essendo comune alle due figure di reato la dazione o promessa di denaro e di altra utilità da parte del privato al soggetto pubblico e la corrispondente ricezione per sé o per un terzo o accettazione della promessa della prestazione da parte del soggetto pubblico, i due delitti si presentano in molti casi concreti difficili da distinguere.

Criteri di differenziazione fra i due reati

Tre sono i fondamentali criteri di differenziazione che la dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato e che si andranno brevemente ad illustrare.

Il *criterio dell'iniziativa* è sicuramente il più datato e si basa sulla formulazione letterale delle norme, caratterizzandosi per una marcata vocazione "oggettiva". Secondo una corrente dottrinale molto autorevole (Manzini V.), la concussione sussiste quando l'iniziativa proviene dal pubblico ufficiale, mentre si ha corruzione quando l'iniziativa proviene dal privato ed il soggetto pubblico si limita a ricevere l'utilità o ad accettarne la promessa.

Possiamo ricordare in questo senso una sentenza molto datata, risalente al 23 giugno 1930¹, con cui veniva confermata la condanna per corruzione a carico di un agente di custodia delle carceri giudiziarie di Torino pronunciata per aver egli provveduto al recapito di corrispondenza clandestina tra un detenuto (anch'egli condannato per corruzione) e la sua compagna, in cambio della cor-

¹ Cass., sez. II, 23 giugno 1930, in *Giust. Pen.*, 1931, I, pp. 643 ss.

responsione di denaro ed altra utilità. La Corte sostiene che è a tale scopo irrilevante il comportamento del pubblico agente che abbia incoraggiato il privato a prendere l'iniziativa.

La rigidità e l'automatismo di tale criterio, che non tiene in minima considerazione i profili psicologici della vicenda, sono evidenti, e lo stesso può dirsi quindi con tranquillità superato. Può accadere che l'offerta del privato rappresenti soltanto lo sbocco di una situazione creatasi attraverso allusioni o maliziose prospettazioni di danni da parte del funzionario: in tali casi è difficile pensare che si configuri una corruzione.

Non bisogna dimenticare poi che per espressa disposizione legislativa, possiamo avere corruzione (più precisamente: istigazione alla corruzione) anche quando l'iniziativa proviene dal funzionario pubblico, come risulta dal testo del 3° e 4° comma dell'art. 322 c.p., introdotti nel 1990².

Pacificamente superato il criterio dell'iniziativa, si è affermato un criterio distintivo "soggettivo" che pone l'accento sul "*metus publicae potestatis*": si ha concussione quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si trovino in una posizione di superiorità e di preminenza rispetto a quella del privato, tale da riflettersi soggettivamente su quest'ultimo, la cui volontà sia determinata dal timore della potestà pubblica (*metus*); mentre la corruzione è caratterizzata dalla posizione di parità delle parti e dall'instaurarsi di un accordo libero e consensuale tra loro.

La giurisprudenza dominante ha accolto per lungo tempo questo criterio, che non è poi mai stato abbandonato del tutto, nonostante le critiche, e sembra riscuotere ancora, dopo una breve flessione, un discreto successo.

Non si è però ancora affermata una definizione generalmente accolta di *metus*, e c'è chi ha evidenziato che vi sono notevoli difficoltà probatorie in relazione a tale criterio, essendo un "parametro tutto centrato su modulazioni psicologiche, come tale non sempre praticabile sul banco delle prove ragionevolmente esperibili in giudizio"³.

Proprio per porre rimedio a questi aspetti negativi si è affermato di recente un altro criterio con cui si è cercato di porre l'accento su indici oggettivi, os-

² Art. 322: *Istigazione alla corruzione* – c.3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318. c.4. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.

³ FORTI G., *Sulla distinzione fra i reati di corruzione e concussione*, in *Studium iuris*, n. 7/1997, pp. 725 ss.

servando che il privato nella concussione *certat de damno vitando*, mentre nella corruzione *certat de lucro captando*. Nella concussione, cioè, il privato è spinto ad assecondare la richiesta del pubblico ufficiale al fine di evitare un danno ingiusto, mentre nella corruzione la condotta dello stesso è animata dall'intento di realizzare un ingiusto vantaggio ai danni della Pubblica Amministrazione

In realtà l'elemento del vantaggio (o del danno) non sempre è stato qualificato come criterio autonomo, avendolo la giurisprudenza configurato alcune volte solo come indice presuntivo della soggezione psicologica del privato rispetto al pubblico ufficiale, ovvero come criterio integrativo, rispetto a quello fondato sul *metus*.

Una sentenza esemplare del criterio del danno/vantaggio è certamente quella pronunciata dalla Cassazione con riferimento al caso Malossini⁴.

Il fatto, come ricostruito dalla sentenza, può essere rapidamente riassunto. La Prada (quale A.U. della S.r.l. Chimiche Trentine) cercò di vendere a privati, tramite mediatori, un terreno della società; ma i privati ritennero eccessivo il prezzo richiesto. Per questo, cercò di contattare dei politici, al fine di cedere detto terreno alla Pubblica Amministrazione e trovò disponibile l'allora Assessore Malossini, a sua volta interessato all'acquisto di una villa di Torbole, per il 50% di proprietà della Prada. La Prada sottoscrisse una "convenzione" con il Malossini, per cui, se il terreno detto fosse stato acquistato dalla P.A. per £ 14,5 miliardi entro una certa data, avrebbe trasferito gratuitamente detta sua proprietà sulla villa all'Assessore. L'acquisto del terreno da parte della Provincia di Trento non vi fu, esso fu venduto a due S.r.l. private per £ 7,6 miliardi.

Dobbiamo dire che in primo ed in secondo grado il Malossini fu condannato per concussione. Non così per la Cassazione, che qualificò il fatto come reato di corruzione propria, e annullò, di conseguenza, senza rinvio, la sentenza d'appello, essendosi detto reato nel frattempo estinto per prescrizione.

Cerchiamo di capire le ragioni della Corte. Essa decide di ricorrere al criterio del danno e del vantaggio, come indici irrinunciabili: "Si ha concussione in tutte quelle situazioni in cui al privato è prospettata l'alternativa di dare (o promettere) per evitare un pregiudizio ingiusto, derivando con tutta evidenza la coazione sul piano psicologico dall'oggettiva prospettazione di un *damnum*. Per converso, ove a fronte della promessa o dazione, il privato acquisti ex novo un vantaggio, ossia la prospettiva di un'utilità rispetto alla quale non

⁴ Cass., sez. VI, 8 novembre 1996, Malossini, con nota di LAGHI L., *Il "danno" del privato come elemento distintivo tra le fattispecie di concussione e corruzione*, in *Giust. pen.*, 1997, II, pp. 649 ss.

potrebbe altrimenti vantare alcun diritto né legittima aspettativa, viene costantemente esclusa ogni forma di coartazione, essendo un non senso logico e giuridico che il privato sia costretto dal pubblico ufficiale ad un indebito arricchimento”.

Nel caso in esame, appare chiaro dalla ricostruzione della Corte che il pregiudizio che poteva derivare alla Prada, qualora non avesse accondisceso alla cessione gratuita della sua quota sulla villa di Torbole, era costituito soltanto dalla mancata vendita dei terreni in questione alla Provincia di Trento per £ 14,5 miliardi, valore, però, superiore al prezzo di mercato. Quindi, non poteva aversi una prospettazione di danno ingiusto per la Prada, bensì, nel caso di cessione gratuita della villa, il conseguimento di un indebito arricchimento da parte sua ai danni della P.A., “che non poteva essere raggiunto se non attraverso l’accezione dell’illecita richiesta del P.U.” Vista la grossa differenza esistente tra la somma effettivamente conseguita con la vendita a privati del terreno (£ 7,6 miliardi) e quella prevista nel patto con il Malossini (£ 14,5 miliardi), nonché visto che la cessione gratuita della proprietà della villa doveva avvenire soltanto con l’acquisto dei terreni da parte della Provincia ad un certo prezzo ed entro una data ben definita, la Corte ritiene che si trattasse di un’ipotesi di corruzione e non di concussione, mancando la soggezione psicologica della Prada alla posizione del Malossini.

La sentenza che qui abbiamo ricordato è soltanto una delle sentenze, anche recenti, che hanno accolto il criterio del danno/vantaggio. Molte altre però, si sono orientate in senso diverso anche in considerazione del fatto che la situazione è molto più complessa: il privato spesso, con la corresponsione al pubblico ufficiale di vantaggi patrimoniali, si pone contemporaneamente nella condizione di sottrarsi ad un danno e di conseguire un vantaggio.

Non bisogna poi dimenticare come un certo convincimento dell’inidoneità dei criteri di distinzione illustrati ha portato all’elaborazione di criteri eclettici, tenenti conto nello stesso tempo dell’iniziativa, dell’esistenza di un *pactum sceleris*, della posizione delle parti nell’accordo, del vantaggio o del danno, della legittimità o meno dell’atto, superando l’orientamento tradizionale che credeva di risolvere tutti i problemi con un’unica formula.

Altre pronunce. “Concussione ambientale” e “concussione per induzione”

In un quadro già molto confuso si inseriscono poi diverse pronunce con cui la giurisprudenza ha finito per introdurre nel nostro ordinamento in via surrettizia una figura – la “concussione ambientale” – che nel nostro ordinamento

non è stata normativamente prevista, sebbene vi siano state in passato diverse proposte in tal senso.

La giurisprudenza parla di concussione ambientale, spesso erodendo l'area della corruzione a favore della concussione, in presenza di situazioni in cui il privato è convinto dell'ineluttabilità del pagamento per una prassi illegale che si è formata, vinto, così, da un *metus publicae potestatis* imperante, proveniente dall'ambiente e consistente spesso nel timore di essere esclusi dal giro di quelli che concludono affari con la Pubblica Amministrazione, di essere emarginati e destinati a subire gravissimi pregiudizi.

Spesso la giurisprudenza ha ritenuto che quando il contesto sia tale da convincere il privato dell'ineluttabilità del pagamento, egli si trovi in uno stato di soggezione del tutto corrispondente a quello tipico della concussione, che il pubblico ufficiale può sfruttare a suo favore senza porre in essere necessariamente una condotta costringente, ma limitandosi a confermare subdolamente il privato nel suo convincimento⁵. Si finisce per valorizzare "un'entità sociologica impalpabile e, come tale, suscettibile di essere ricostruita secondo schemi presuntivi"⁶.

Il rischio evidente di tali interpretazioni sta nel fatto che il privato finisce per essere deresponsabilizzato, sebbene spesso sia egli il primo a sfruttare una situazione di malcostume diffuso per perseguire un vantaggio illecito.

Possiamo ricordare un'altra pronuncia recente in cui vengono affrontati questi diversi aspetti. La sentenza della Cassazione del 7 novembre 2001 n. 39452⁷ relativa al caso che ha coinvolto lo stesso Presidente del Consiglio

⁵ Fra le molte sentenze che si potrebbero citare: Cass., sez. VI, 13 luglio 1998, Salvi e altri, pubblicata anche in *Guida al diritto, Il Sole-24 Ore*, 1999, n.3, pp. 79 ss.

⁶ FIANDACA G., *Esigenze e prospettive di riforma dei reati di corruzione e concussione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, p. 890.

⁷ Cass., sez. VI, 7 novembre 2001, in *Guida al Diritto*, n. 46/2001, pp. 47 ss. È importante sottolineare peraltro, che, dopo che in primo grado Silvio Berlusconi era stato condannato insieme ad altri soggetti di spicco della Fininvest per corruzione, già la Corte di Appello di Milano lo aveva assolto perché i reati, in conseguenza del riconoscimento delle attenuanti generiche, erano estinti per prescrizione (veniva però condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile). Contro la sentenza della Corte d'Appello proponevano ricorso gli imputati per i quali, invece, la condanna era stata confermata (sebbene la pena fosse stata diminuita) e lo stesso Berlusconi che deduceva l'erronea qualificazione dei fatti ed il vizio di motivazione in ordine al – sia pure ai soli effetti civili – ritenuto suo concorso morale (quale soggetto controllante di fatto le attività delle società del gruppo Fininvest) nei predetti reati di corruzione. A prescindere dal discorso sulla qualificazione del reato di corruzione, che ci interessa direttamente e che svolgeremo, se i ricorsi degli altri imputati venivano rigettati dalla Suprema Corte, la sentenza impugnata nei confronti di Silvio Berlusconi veniva annullata senza rinvio poiché la prova della commissione del fatto da parte sua poggiava su rilievi di mera probabilità e verosimiglianza, con conseguente operatività – rara, in Cassazione – dell'articolo 129 2° comma del c.p.p. (obbligo di declaratoria di non punibilità per non aver commesso il fatto).

per le tangenti alla Guardia di Finanza, ad esempio, tenta di operare un'analisi della giurisprudenza di legittimità che si è formata negli ultimi anni, affermando che, abbandonato il criterio dell'iniziativa del pubblico ufficiale e quello della presenza di un vantaggio illecito per il privato, si è posto di recente ancora una volta l'accento sul rapporto tra le volontà dei soggetti: se nella corruzione, come già evidenziato, il rapporto deve essere paritario e implicare la libera convergenza delle stesse verso un comune obiettivo illecito ai danni della P.A., nella concussione il pubblico agente deve esprimere "una volontà costringente o induttiva, che condiziona il libero esplicarsi di quella del privato, il quale, per evitare maggiori pregiudizi, deve sottostare alle ingiuste pretese del primo".

Non bisogna peraltro dimenticare come ancora una volta questa ricostruzione finisca per essere offuscata dall'interpretazione dell'art. 317 c.p., che viene offerta quando si sostituisca il requisito dell'"induzione" con quello dell'intimidazione operata dall'ambiente, in cui vengono valorizzate in negativo delle situazioni che, ove mancasse lo sfondo ambientale, potrebbero non essere ritenute penalmente significanti.

Su questo aspetto ha ad esempio posto l'accento la difesa dello stesso Berlusconi quando evidenziava nei motivi di ricorso l'esistenza di una nota prassi di malcostume che avrebbe indotto gli imputati a versare consistenti somme di denaro alla Guardia di Finanza. La Corte però in questo caso ha escluso che una situazione del genere desse luogo necessariamente ad ipotesi di concussione ambientale, ben potendo coesistere il carattere sistematico del fenomeno con casi in cui il privato sfrutti una tale situazione per trarne, mediante corruzione, un illecito vantaggio.

Alla luce di questo confuso quadro giurisprudenziale possiamo allora chiederci con convinzione se la normativa in materia possa dirsi soddisfacente o se invece non sia il caso di affrontare con coraggio una riforma del reato di cui all'art. 317 c.p.

Non è certo irrilevante che nell'ambito dei principali ordinamenti occidentali non si possa riscontrare una fattispecie autonoma di concussione rapportabile alla nostra, cioè alla figura di reato avente come soggetto attivo un pubblico ufficiale che, abusando di qualità o di poteri, costringa od induca il privato a corrispondere denaro od altra utilità. Se si possono individuare in alcuni ordinamenti (Svizzera, Francia) delle fattispecie denominate "concussion", esse ben poco hanno in comune con la concussione italiana.

Negli altri paesi le ipotesi equivalenti alla concussione per induzione vengono ricondotte alla corruzione, nella forma della richiesta dell'utilità da parte dell'amministratore. Le coartazioni o gli inganni posti in essere dal pubblico

agente verso il privato, per la corresponsione di tangenti, ricadono nei reati di estorsione o di truffa.

Se analizziamo poi la definizione di corruzione offerta dai testi di portata sovranazionale in tema di lotta alla corruzione⁸, possiamo notare come tale reato si configuri in generale quando il funzionario solleciti od accetti, direttamente o per interposta persona, per sé o per un terzo, offerta, promessa o altro vantaggio per compiere o astenersi dal compiere un atto della sua funzione o un atto nell'esercizio della sua funzione, contrariamente ai suoi doveri d'ufficio; corrispondentemente viene punito il privato che per gli stessi fini fa o dà, direttamente o per interposta persona, offerta, promessa o altro vantaggio al funzionario (la corruzione viene limitata alla corruzione propria antecedente, cioè alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, prima che questo sia compiuto).

L'espressa menzione della condotta di sollecitazione (prevista nel nostro art. 322 c.p. relativo all'istigazione alla corruzione, con notevoli problemi di distinzione con il tentativo di concussione) quale modalità della condotta di corruzione passiva in diverse Convenzioni sottoscritte dall'Italia mette in evidenza una certa differenza di questa disciplina rispetto a quella accolta nel nostro ordinamento, essendo idonea a ricomprendere i fatti più sfumati di concussione per induzione.

Proposte di riforma

Veniamo quindi alle prospettive di riforma. Il discorso da ultimo svolto non è certo inutile: nella prospettiva di una riforma l'Italia non può fare a meno di confrontarsi con le realtà normative degli altri Stati, per verificare la bontà delle proprie disposizioni, soprattutto in relazione a fattispecie problematiche, come quella della concussione.

Abbiamo visto che tra le condotte costitutive del delitto di concussione, accanto alla costrizione vi è l'induzione. I tentativi di dare alla nozione di induzione un contenuto più definito, proprio per permettere la distinzione della concussione per induzione dalla corruzione si sono arenati: le soluzioni pro-

⁸ I Protocollo alla Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee del 1995 (I Protocollo PIF del 27 settembre 1996); Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione dei funzionari delle Comunità Europee e dei pubblici ufficiali degli Stati membri dell'Unione Europea elaborata nell'ambito dell'Unione europea nel 1997; Convenzione penale contro la corruzione (1999). Nello stesso senso Art. 5 Corpus Juris 2000.

spettate si possono dire insoddisfacenti e del tutto inadeguate ad orientare definitivamente la prassi giudiziaria.

Come proposta di riforma “minima” è quindi il caso di cancellare tale condotta dall’art. 317 c.p.: il privato “sollecitato” o – poiché i due concetti praticamente coincidono – “indotto” da parte del pubblico agente a dare, non potrebbe essere considerato soggetto passivo del reato, visto che la sua volontà è solo minimamente condizionata ed egli non può dirsi vincolato, ma libero di resistere agli inviti e alle velate pressioni del soggetto pubblico.

Per quanto riguarda l’induzione mediante inganno, condotta compresa da taluno nella nozione di induzione di cui all’art. 317 c.p., essa ben potrebbe essere ricondotta interpretativamente nell’ambito della truffa aggravata dall’abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una funzione pubblica o ad un pubblico servizio.

Non appare poi utile un riconoscimento legislativo della concussione ambientale e non si possono certo guardare con favore le sentenze con cui si è favorito un ampliamento della condotta di induzione nella fattispecie della concussione fino a ricomprendere condotte di semplice sfruttamento, da parte del pubblico agente, di uno stato di *metus* del privato autonomamente esistente. Tale tendenza contrasta con l’esigenza di responsabilizzare il privato, in un sistema in cui tutti assolvono perché è l’“ambiente” che induce o, addirittura, costringe il cittadino a pagare per ottenere qualche cosa a lui favorevole, sia essa dovuta o meno. La fattispecie di concussione ambientale, inoltre, accentuerebbe l’anomalia italiana della disciplina in materia e non risolverebbe la questione spinosa del rapporto tra la corruzione e la concussione, essendo le diverse formulazioni proposte tutte difettose sotto il profilo della tassatività.

In prospettiva più radicale si potrebbe anche pensare di cancellare la stessa concussione per costrizione senza che si venga a creare alcun vuoto di tutela, potendo benissimo applicarsi l’estorsione aggravata già severamente sanzionata, come avviene in Francia ed in Germania.

Nonostante queste possibili vie di riforma che si potrebbero intraprendere, il quadro generale non è incoraggiante. Sembra che manchi a livello politico la volontà di una riforma effettiva in conseguenza anche del fatto che l’interesse ed il controllo sociale su questi temi è andato scemando. È passata del tutto in secondo piano l’esigenza di cambiare le norme in materia di concussione e corruzione, quasi che i problemi sollevati dalla prassi e sopra illustrati siano stati dimenticati.

Nonostante siano stati presentati ormai nella scorsa legislatura diversi disegni e progetti di legge, che richiamavano in parte la proposta presentata dal

Pool nel 1994⁹ di cancellare la fattispecie di concussione, in parte altre proposte precedenti, non si è giunti ad una riforma dell'articolo in questione.

Quanto alla legislatura in corso, poi, si possono riscontrare soltanto due proposte di riforma (Cento e Pisapia) che prevedono la cancellazione del reato di concussione e che, presentate dalla minoranza nel corso del 2001 ed assegnate alla Commissione in sede referente, non sono ancora state esaminate.

Che prospettive, dunque? Ancora una volta bisogna ribadire che è tempo ormai giunto di soffermare nuovamente l'attenzione su questi temi e sostenere con coraggio la riforma di queste fattispecie, mettendo a frutto l'esperienza dell'ultimo decennio e le molte riflessioni anche di portata sovranazionale che ne sono scaturite, per fornire agli operatori del diritto degli strumenti normativi certi ed efficaci che potranno giustapporsi ad altri da adottare su fronti diversi, fuori del diritto penale, nell'affrontare un fenomeno di scambi corruttivi che non può certo dirsi superato in profondità, ma solo circondato in questo periodo da un generale clima di disinteresse e di affievolimento della percezione della sua pericolosità. ■

⁹ La proposta del Pool Mani pulite in materia di prevenzione della corruzione e dell'illecito finanziamento di partiti è stata presentata il 14 settembre 1994 nel corso di un Convegno tenuto all'Università Statale di Milano e prevedeva l'eliminazione del delitto di concussione e l'assorbimento delle fattispecie di concussione per costrizione nel delitto di estorsione aggravata e delle fattispecie di concussione per induzione nel reato di corruzione. Il progetto introduceva poi un forte inasprimento di pena per tali reati oltre ad una causa di non punibilità per chi spontaneamente denunciava la corruzione, fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.